

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

Art. 164

(Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 61 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole <<prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali>> le parole <<decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<decorso il termine di cui all'articolo 57, comma 2, lettera e)>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Resta salva la facoltà di adeguamento delle definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d'uso di cui al comma 1 mediante varianti anche parziali allo strumento urbanistico comunale o al regolamento edilizio. In caso di variante allo strumento urbanistico, la stessa è assoggettata alla procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., e deve indicare l'incidenza sulla capacità insediativa teorica residenziale, con la facoltà di modificare, se necessario, gli indici di fabbricabilità.>>.